

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



Problematiche contabili controverse nel contenzioso bancario: i tecnici a confronto con i Giudici

TAEG - ISC

Dott. Fortunato Morisco – dottore commercialista

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino
TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



▪ **Indice argomenti**

▪ TAEG – ISC: Definizioni e formula	pag. 3
▪ Evoluzione normativa	pag. 6
▪ Disamina principali provvedimenti	
▪ DM Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992	pag. 9
▪ Delibera CICR del 6 maggio 2000	pag. 11
▪ Delibera CICR del 4 marzo 2003	pag. 12
▪ Circolare Banca d'Italia del 25 luglio 2003 (9° aggiorn. Circolare del 1999)	pag. 14
▪ Disposizione Trasparenza Banca d'Italia del 29 luglio 2009	pag. 16
▪ D.Lgs 13 agosto n. 141	pag. 17
▪ Artt. 125 bis e 117 del TUB	pag. 18

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



Il TAEG e l'ISC rientrano nelle disposizioni contenute al Titolo VI del TUB relative alla disciplina della “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” intesa come:

- insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.
- Le norme della trasparenza della Banca d'Italia si applicano, come previsto dal TUB, a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria ed intervengono in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente ossia:
 - Fase precontrattuale (documento dei diritti del cliente e **foglio informativo**, diffusione indicatori sintetici di costo);
 - Fase di stipula del contratto (**documento di sintesi, forma dei contratti**)
 - Fase post-contrattuale (documentazione periodica, gestione del contenzioso)

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



- Visto che nell'ambito della normativa della trasparenza è importante informare il cliente in merito ai costi dell'operazione e dei servizi bancari il **TAEG** e l'**ISC** costituiscono informazioni di costo cruciali alle quale prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi

Definizioni

- Il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) è definito dagli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m) e 121, comma 1, lett. m) del TUB di cui si riporta testualmente solo l'ultimo in quanto entrambi recano la stessa definizione:

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

- L'**ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) nasce con la Delibera CICR del 4 marzo 2003, art. 9 comma 2

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

Il TAEG e l'ISC individuano indicativamente il costo complessivo del prodotto espresso in termini percentuali su base annua

Formula del TAEG

(Disposizioni Banca Italia del 29/07/2009 aggiornate al 15/07/2019)

Allegato 5B

TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

EVOLUZIONE NORMATIVA

- **Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986** in materia di credito al consumo (87/102/CEE)
- **Direttiva del Consiglio del 22 febbraio 1990** (90/88/CEE)
- **Legge 19 febbraio 1992 n. 142**
(disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea)
- **Legge 17 febbraio 1992 n. 154**
(norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari)
- **DM Ministero del Tesoro dell' 8 luglio 1992**
(definizione, formula e modalità di calcolo del Taeg per la concessione di credito al consumo)
- **TUB (D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385)**
(insieme di provvedimenti volti a disciplinare l'attività bancaria e creditizia e vigilanza su di esse)
- **Legge 5 febbraio 1999 n. 25**
(disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea)
- **D. Lgs 25 febbraio 2000 n. 63**
(attuazione della direttiva 98/7/CE che modifica la direttiva in materia di credito al consumo)

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino
TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



- **DM Ministero del Tesoro del 6 maggio 2000**
(recepimento della direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo con particolare riguardo al Taeg)
- **Delibera CICR del 4 marzo 2003**
(disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari)
- **Circolare Banca d'Italia del 25 luglio 2003 - 9° aggiornamento della Circolare 229 del 1999**
(disposizioni attuative Delibera CICR del 4 marzo 2003)
- **D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206**
(codice del consumo)
- **Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009**
(trasparenza delle operazioni bancarie)
- **D. Lgs 27 gennaio 2010 , n. 11**
(attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno)
- **D. Lgs 13 agosto 2010 n. 141**
(attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori)

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino
TAEG - ISC



- **DM Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011**
(determinazioni in materia di credito ai consumatori)
- **Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011**
(trasparenza delle operazioni bancarie)
- **Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 28 marzo 2013**
(trasparenza delle operazioni bancarie)
- **Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015**
(trasparenza delle operazioni bancarie)
- **D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72**
(attuazione della direttiva 2014/17/UE, ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)
- **Delibera CICR del 29 settembre 2016**
(disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari)
- **Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 30 settembre 2016**

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



DM Ministero del Tesoro dell' 8 luglio 1992

- Premessa:
 - Vista la Legge 142/1992 (disposizioni per il recepimento direttive comunitarie in materia di credito al consumo)
 - Vista la Legge 154/1992 (norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
- Decreta
 - all'art. 1, co 1, lett. d) = definizioni di credito al consumo ed ambito di applicazione delle legge
 - all'art. 2 co 1 = definizione del TAEG: è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Indicazione della formula di calcolo (allegato 1)
 - all'art. 2 co 3 = indicazione degli elementi inclusi nel calcolo del TAEG
 - all'art. 2 co 4 = indicazione degli elementi esclusi dal calcolo del TAEG

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



▪ Art. 2 (DM 8 luglio 1992) comma 3

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
- il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
 - le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
 - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
 - le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
 - il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
 - le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Art. 2 (DM 8 luglio 1992) comma 4

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
- le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
 - le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
 - le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
 - le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
 - le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

▪ Allegato 1 (DM 8 luglio 1992)

ALLEGATO 1

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG
(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}}$$

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC



DM Ministero del Tesoro del 6 maggio 2000

- Premessa:
 - Visto l'art. del DLgs 25 febbraio 2000 n. 63 ai sensi del quale il CICR provvede ad adeguare la normativa nazionale alla Direttiva comunitaria (98/7/CE) in materia di credito al consumo con particolare riguardo alla indicazione del TAEG mediante un esempio tipico
 - Considerato che la Direttiva comunitaria (98/7/CE) prescrive di utilizzare **un unico metodo di calcolo del TAEG** nell'insieme dell'Unione Europea al di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela
 - Ravvisata l'opportunità che gli operatori **in aggiunta all'indicazione del TAEG** forniscano al consumatore anche un **esempio tipico**
- Decreta
 - art. 1 = sostituisce quanto indicato alla lett. a) art. 2 comma 7 del DM 8 luglio 1992
 - art. 2 = aggiunge ulteriori osservazioni a quelle presenti nell'alleg. 1 del DM 8 luglio 1992
 - art. 3 = inserisce l'allegato del presente decreto dopo l'alleg. 2 al DM 8 luglio 1992

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



Delibera CICR del 4 marzo 2003

- all'art. 3 = detta **disposizioni in materia di pubblicità** da fornire alla clientela da parte degli Intermediari individuando le operazioni applicare le stesse come indicato nell'allegato alla presente delibera

Articolo 3

(Operazioni e servizi)

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari

- all'art. 5 = gli Intermediari mettono a disposizione della clientela **“fogli informativi”** contenenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, sulle spese oneri ed altre condizioni contrattuali

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



- all'art. 9 = al contratto è unito un **documento di sintesi** delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia

La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “**Indicatore Sintetico di Costo**” (ISC) secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia

Articolo 9

(Informazione contrattuale)

1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Circolare Banca d'Italia del 25 luglio 2003 (9° aggiorn. Circolare del 1999)

▪ **Premessa**

- a seguito della Delibera del CICR del 4 marzo 2003

▪ **Titolo X Capitolo I – Sezione II**

- all'art. 1 = sono indicati gli strumenti di pubblicità:
- all'art. 3 = il “**foglio informativo**” deve contenere le informazioni analitiche sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione/servizio e sulle condizioni economiche quali:
 - tassi di interesse
 - ove previsti TAEG o ISC (definito al paragrafo 9 del Titolo X – pag. 13)
- all'art. 8 = il “**documento di sintesi**” delle principali condizioni contrattuali unito al testo del contratto
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



- all'art. 9 = il contratto ed il documenti di sintesi riportano l'ISC

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

- **Titolo X Capitolo I – Sezione III**

- all'art. 2 = è indicata la forma dei contratti
- all'art. 3 = è indicato il contenuto dei contratti

Disposizioni Banca d'Italia del 29 luglio 2009

- all'art. 8 (Sez II) = Il foglio informativo ed il documento di sintesi riportano in **Indicatore Sintetico di Costo** che va calcolato in base alle modalità indicate nei commi successivi

8. Indicatore sintetico di costo

Il foglio informativo e il documento di sintesi (2) riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (3):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (4);
- conti correnti destinati ai consumatori;
- aperture di credito offerte a clienti al dettaglio.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo.

Per i contratti di conto corrente, l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A. L'ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



D. Lgs 13 agosto 2010 n. 141

- Ha apportato modifiche al testo unico bancario, capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre, con riferimento agli artt. da 121 a 126

- nuovo art. 121, comma 1, lett. m) = definizione di TAEG

m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.

- art. 122

= stabilisce che gli artt. da 121 a 126 del TUB si applicano ai contratti di credito al consumo ad eccezione dei casi indicati nell’articolo in questione

- introduzione art. 125 bis

= denominato **contratti e comunicazioni** contiene una serie di norme particolari sulla disciplina dei contratti di credito verso i consumatori tra cui:

- modalità di redazione dei contratti
 - casi di nullità del contratto
 - casi di nullità di singole clausole contrattuali

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



Art. 125 bis del TUB

Dispositivo dell'art. 125 bis Testo unico bancario

Fonti » Testo unico bancario » Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (artt. 115-128 ter) » Capo II - Credito ai consumatori

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressa previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Convegno del 7 novembre 2019 – Tribunale di Torino

TAEG - ISC

ODCEC DI TORINO
GRUPPO DI LAVORO
CONTENZIOSO BANCARIO



Art. 117 del TUB

Art. 117 Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

DOMANDE

- “Quando l’omessa o errata indicazione del TAEG-ISC nei contratti di mutuo comporta la nullità della clausola sugli interessi, ai sensi dell’art. 117 co. 6 TUB e la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT, e non soltanto conseguenze risarcitorie?
- In quest’ultimo caso, quale prova deve fornire il mutuatario per ottenere il risarcimento del danno?”